



**Deliberazione della Commissione Straordinaria
 (Dr. G. Meloni - Dr.ssa M. C. Ippolito - Dr. D. Giordano)
 REGISTRO GENERALE**

N. 215 del - 3 APR. 2020

STRUTTURA PROPONENTE:

PROPOSTA N.

**OGGETTO: REVOCA DELIBERA N.552/2019 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO
 AZIENDALE PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ / INIDONEITÀ
 PSICOFISICA DEL PERSONALE DIPENDENTE E SUI PERCORSI PER L'AVVIO
 ALLE VALUTAZIONI COLLEGIALI**

Il costo scaturente dalla presente proposta viene imputato nel bilancio _____ come segue:

CONTO _____ €. _____

CONTO _____ €. _____

CONTO _____ €. _____

CONTO _____ €. _____

Note _____

Il Funzionario Bilancio e Programmazione

Il Direttore/Dirigente ed il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, attestano la completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei documenti e delle procedure seguite

Il Resp.le del Procedimento

.....

Il Direttore

Data _____

Parere del Direttore Amministrativo

Favorevole Non Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Data




27.03.20

Parere del Direttore Sanitario

Favorevole Non Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Data



3-4-2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso:

- che con D.P.R. 11 marzo 2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 78 del 2/4/2019 è stato sciolto l'Organo di Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
- che con il medesimo D.P.R. 11 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti il 19/3/2019, la gestione dell'Azienda Sanitaria Locale di Reggio Calabria è stata affidata alla Commissione Straordinaria composta dal Prefetto Giovanni Meloni, dal Viceprefetto Vicario Carolina Ippolito, dal Dirigente Area I Dir. Seconda Fascia dr. Domenico Giordano, con poteri del Direttore Generale;

Richiamate le deliberazioni aziendali:

- n. 552/2019, avente ad oggetto " modifica commissione medica provinciale ASP istituita ai sensi dell' articolo 3 comma 2 del D.M Economia e Finanze del 12/02/2004";
- n. 572/2019, avente ad oggetto "Costituzione Commissione Medico Legale unica di I^a istanza";
- n. 57/2020 avente ad oggetto "Rettifica delibera 572/2019 avente ad oggetto"Costituzione Commissione Medico Legale unica di I^a istanza";

Visto il Decreto Interministeriale del 12 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.44 del 23 febbraio 2004, che ha fissato i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario ed ha operato una ripartizione di competenze tra le Commissioni Mediche ASL, le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Commissioni Mediche Ospedaliere;

Richiamati:

- i commi 2 e 3 dell' art. 3 del Decreto interministeriale del 12/02/2004 - Min. Economia e Finanze che prevedono:

".....

1. *Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati in quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso l'Azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo di residenza dei pensionati. Quest'ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti.*
2. *Per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove e' ubicato l'Ente di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati in quiescenza, dalla Commissione medica di verifica competente, in relazione al luogo di residenza degli interessati. Quest'ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti";*

- la circolare INPDAP n. 37 dell'11 giugno 2004, che fornisce chiarimenti sulle modalità applicative del Decreto Interministeriale 12 febbraio 2004, con la quale sono state disciplinate le competenze degli organismi di accertamento sanitario per i pubblici dipendenti e precisato che, per quanto riguarda gli iscritti "alla C.P.D.E.L, C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G. le disposizioni del Decreto non hanno abrogato quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 274/1991 che demanda, ai fini del riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità, l'accertamento clinico alle Aziende sanitarie locali con la specifica che il collegio medico sia integrato da un medico in rappresentanza delle Casse pensioni cui il lavoratore risulta iscritto";

- il decreto legge 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 6, che ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i comparti ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- il D.P.R. 171/2011, regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del DLgs 165/2001;

Considerato che:

- le attività di medicina legale dell'ASP sono codificate da numerose leggi nazionali ed in particolare dalla L.R.53/90 ed erogate da UO da sempre compresa all'interno del Dipartimento di Prevenzione;
- la UO è unica a livello aziendale;
- in applicazione dell' accordo INPS-Regione Calabria, per il 2019, è stata affidata all'INPS l'intera gestione delle visite di prima istanza inerenti l'accertamento dell'Invalidità Civile e della condizione di portatore di handicap di cui alle Leggi 295/90 e s.m.i. e 104/92 e s.m.i.;
- resta in capo al Collegio Medico Legale (o Collegio Medico Aziendale o Commissione Medico Legale unica di I^a istanza) della ASP l'attività di accertamento di **"inabilità a qualsiasi proficuo lavoro"** verificata su espressa richiesta del dipendente, ai soli fini del trattamento pensionistico e **per i soli dipendenti iscritti all'ex INPDAP** (ex art. 7 L. 379/55 – art. 13 L. 274/91 – circolare MEF del 14/12/2004);
- al Collegio Medico Legale (o Collegio Medico Aziendale o Commissione Medico Legale unica di I^a istanza) della ASP sono deputati anche gli **accertamenti da effettuarsi su dipendenti appartenenti ad Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (Legge 335/95);**

si rende necessario, al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi all'utenza, precisare l'organizzazione del Collegio Medico ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze che possono essere assegnate ad un unico Collegio;

Preso atto, inoltre, che, sulla base della normativa di riferimento, il presidente della Commissione Medico Legale unica di I^a istanza (o Collegio Medico Aziendale) deve essere uno specialista in medicina legale e nel caso di accertamento di inabilità , assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, dei dipendenti di Enti de-pubblicizzati, C.P.D.E.L. (Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali), C.P.S. (Cassa per le Pensioni ai Sanitari), C.P.I. (Cassa per le Pensioni agli Insegnanti delle scuole elementari pubbliche comunali) e C.P.U.G. (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari), iscritti alle casse pensione ex gestione INPDAP, attuale gestione INPS, il Collegio Medico deve essere integrato da un medico della cassa di previdenza del dipendente;

Tenuto conto dell'attuale organico disponibile;

Rilevato che le competenze delle due suddette Commissioni possano essere affidate ad un unico Collegio Medico Aziendale, il quale possa essere chiamato, oltre a specifiche competenze previste da diverse disposizioni normative, anche ad esprimersi in merito alla valutazione per il riconoscimento di totale inidoneità al lavoro finalizzata al collocamento anticipato in quiescenza - sia per dipendenti dell' ASP di Reggio Calabria che di altri Enti e precisamente:

1. **Accertamenti da effettuarsi su dipendenti appartenenti ad Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (**Legge 335/95**). Tale comparto, per la complessità e la atipicità degli enti,

anche a seguito di processi di privatizzazione, sfugge ad una classificazione tassativa ed esaustiva.

Gran parte di questi enti sono, comunque, previsti dalla legge n. 70 del 1975 (nota come legge di riordino del parastato):

INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza dell'Amministrazione Pubblica)

INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

IPSEMA (Istituto di Previdenza del Settore Marittimo)

ENPALS (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo)

ACI (Automobile Club d'Italia)

CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)

CRI (Croce Rossa Italiana)

ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente)

ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero)

INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria)

ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)

ISS (Istituto Superiore di Sanità)

ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali)

Registro Aeronautico Italiano

Lega Navale Italiana

CONI (Comitato Olimpico Nazionale)

CAI (Club Alpino Italiano)

Enti parchi nazionali

UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine)

(Istituto Studi e analisi della congiuntura economica)

INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)

Ente teatrale italiano

Accademia nazionale dei Lincei

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

2. **valutazione dello stato di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro dei dipendenti di Enti de-pubblicizzati (Art. 13, L. 274/91) e dello stato di inabilità alla mansione specifica** non derivanti da causa di servizio, per gli iscritti alle casse pensione ex gestione INPDAP, attuale gestione INPS:

- C.P.D.E.L. Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali
- C.P.S. Cassa per le Pensioni ai Sanitari
- C.P.I. Cassa per le Pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate
- C.P.U.G. Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari.

Il collegio medico laddove chiamato ad esprimere il proprio giudizio per i dipendenti iscritti alle casse pensioni C.P.D.E.L., C.P.I., C.P.S., C.P.U.G. è integrato da un medico in rappresentanza dell'INPS, nonchè da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richiama, assumendone l'onere a proprio carico;

Considerato che, comunque, residuano le competenze della:

- Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i dipendenti di tutte le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art.1 della L.145/2002) in servizio o collocati in quiescenza;

- Commissione Medica Ospedaliera, per il personale appartenente alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza. Dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno non appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia;

Ritenuto, quindi, che il presupposto normativo delle delibere della Commissione straordinaria nn. 552/2019 e 572/2019 è rappresentato dal Decreto Interministeriale 12 febbraio 2004 e la permanenza di due diverse Commissioni potrebbe generare confusione nell'utenza;

Ravvisata la necessità, al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni con altri atti che disciplinano la medesima materia, procedere all'individuazione di un unico Collegio Medico Aziendale, funzionale ad una più efficiente organizzazione, revocando la delibera nr. 552/2019 e confermando le competenze sopra indicate in capo alla Commissione Medico Legale unica di I^a istanza, per come individuata con delibera n. 57 del 23 gennaio 2020;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di dover regolamentare l'attività del Collegio Medico Aziendale, alla cui segreteria devono afferire le istanze e della cui attività deve essere tenuta adeguata registrazione, che tenga conto, con specifico riferimento ai regolamenti di tutela della privacy e trasparenza, dell'ordine cronologico delle stesse, della documentazione inoltrata e di quant'altro necessario;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante il titolo: *"Regolamento aziendale per l'accertamento della idoneità / inidoneità psicofisica del personale dipendente ell' Azienda Sanitaria Provinciale e sui percorsi per l'avvio alle valutazioni collegiali"*;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,

1. Di revocare la delibera n. 552/2019;
2. Di dare atto che il Collegio Medico Legale (o Collegio Medico Aziendale o Commissione Medico Legale unica di I^a istanza) , costituito con deliberazione n. 572/2019, per come rettificata con deliberazione n. 57 /2020, è l' unica Commissione Medico Aziendale dell' ASP di Reggio Calabria, così composta: dott.ssa Danaro Anna Maria, Dirigente medico specialista medicina legale, presidente titolare, dott. Saraceno Renato, Dirigente medico specialista medicina legale, componente titolare; dott.Vincenzo Gattuso Dirigente medico specialista medicina del lavoro, componente titolare; dott. Francesco Battaglia, Specialista ambulatoriale in medicina legale e dott. Francesco Gangemi, Dirigente medico specialista in medicina del lavoro, componenti supplenti;
3. Di precisare che il Collegio Medico Legale opererà, senza soluzione di continuità rispetto al passato, dando atto che gli accertamenti effettuati dalla stessa sono sempre avvenuti nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalle disposizioni normative, in materia di inidoneità/inabilità, relativamente a:
4. **Accertamenti da effettuarsi su dipendenti appartenenti ad Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (**Legge 335/95**). Tale comparto, per la complessità e la atipicità degli enti, anche a seguito di processi di privatizzazione, sfugge ad una classificazione tassativa ed

esaustiva. Gran parte di questi enti sono, comunque, previsti dalla legge n. 70 del 1975 (nota come legge di riordino del parastato);

5. **Valutazione dello stato di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro dei dipendenti di Enti de-pubblicizzati (Art. 13, L. 274/91) e dello stato di inabilità alla mansione specifica non derivanti da causa di servizio, per gli iscritti alle casse pensione ex gestione INPDAP, attuale gestione INPS:**

- C.P.D.E.L. Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali
- C.P.S. Cassa per le Pensioni ai Sanitari
- C.P.I. Cassa per le Pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate
- C.P.U.G. Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari.


Il collegio medico laddove chiamato ad esprimere il proprio giudizio per i dipendenti iscritti alle casse pensioni C.P.D.E.L., C.P.I., C.P.S., C.P.U.G., tra i quali i dipendenti dell' ASP di Reggio Calabria, è integrato da un medico in rappresentanza dell'INPS, nonchè da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda, assumendone l'onere a proprio carico;

6. Di dare atto che residuano in capo al Collegio Medico Legale le altre competenze assegnate da diverse disposizioni tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano:

- a) Idoneità fisica al lavoro- art. 5, comma 3, Legge 300/70;
- b) Terapia salvavita, per i lavoratori dipendenti, i cui rispettivi contratti nazionali di lavoro prevedono tale beneficio;
- c) Assegno di incollocabilità Art. 104 T.U. D.P.R. 1092/73, art. 20 D.P.R. 915/78 e smi, per i militari mutilati ed invalidi di guerra con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^a alla Cat. della Tabella "A" che siano incollocabili in quanto per la natura ed il grado di invalidità possono essere di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti;
- d) Ricorso avverso il giudizio di non idoneità al porto d'armi (ai sensi dell'art. 4 DM 28.04.1998). Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'A.S.P. competente, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza;


- 7 Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante il titolo: *"Regolamento aziendale per l'accertamento della idoneità / inidoneità psicofisica del personale dipendente dell' Azienda Sanitaria Provinciale e sui percorsi per l'avvio alle valutazioni collegiali"*;
8. Di dare mandato al Servizio GRU affinché ne garantisca la massima diffusione;
9. Di comunicare il presente atto ai componenti del Collegio Medico Aziendale di cui alla delibera n. 57/2000 e della revocata Commissione medica provinciale di cui alla delibera n. 552/2019;
10. Di precisare che qualsiasi altro atto o provvedimento in tale materia, precedente alla presente deliberazione e in contrasto o difforme dai contenuti della presente, deve intendersi come revocato e non più esecutivo;
11. Di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva per le motivazioni indicate nelle premesse.

Dr. Giovanni Meloni



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr.ssa Maria Carolina Ippolito




Dr. Domenico Giordano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione e' trasmessa al Collegio Sindacale in data - 3 APR. 2020

IL DIRETTORE AA. GG.

_____ 

La presente deliberazione e' stata pubblicata il - 3 APR. 2020

IL DIRETTORE AA. GG.

_____ 

La presente deliberazione e' conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE AA. GG.

La presente deliberazione e' stata trasmessa all'Assessorato alla Sanità (*) in data _____

IL DIRETTORE AA. GG.

(*)Art. 13 L.R. N.11/2004. (Controlli sugli atti delle aziende) 1. Sono soggetti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti delle aziende del servizio sanitario regionale: a) bilancio economico-preventivo, bilancio di esercizio comprensivo del conto consultivo; b) atto aziendale e piani attuativi comprensivi delle dotazioni organiche e loro variazioni; c) regolamenti di organizzazione. 2. Gli atti indicati nel comma precedente sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, al Dipartimento regionale della Sanità, che provvede all'istruttoria necessaria per l'esercizio del controllo. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla data di ricezione; decorso inutilmente tale termine gli atti si intendono approvati.

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ / INIDONEITÀ PSICOFISICA DEL PERSONALE DIPENDENTE E SUI PERCORSI PER L'AVVIO ALLE VALUTAZIONI COLLEGIALI

- 1. SCOPO**
- 2- CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3- RIFERIMENTI**
- 4- ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI**
 - 4.1- Abbreviazioni**
 - 4.2- Definizioni**
- 5- MODALITA' OPERATIVE**
 - 5.1- Attività del Medico Competente (MC)**
 - 5.2- Obblighi del lavoratore relativamente agli accertamenti del Medico Competente**
 - 5.3- Tipologia dei giudizi del Medico Competente**
 - 5.4- Ricorso avverso i giudizi del Medico Competente**
 - 5.5- Attività del Collegio Medico Aziendale (CMA)**
 - 5.6- Attività della Commissione Medica di Verifica (CMV)**
- 6- APPLICAZIONE DEI GIUDIZI MEDICI**
 - 6.1- Idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni**
 - 6.1.1- Fasi sequenziali**
 - 6.1.2- Piano di attività**
 - 6.1.3- Procedura specifica per elaborazione del piano di attività individuale per il personale del comparto con profilo tecnico sanitario**
 - 6.1.4- Assegnazione ad altra struttura**
 - 6.1.5- Diverse mansioni equivalenti**
 - 6.1.6- Riesame del caso**
 - 6.2- Inidoneità assoluta temporanea alla mansione**
 - 6.2.1- Fasi sequenziali**
 - 6.2.2- Diverse mansioni equivalenti**
 - 6.2.3- Riesame del caso**
 - 6.3- Inidoneità assoluta permanente alla mansione**
 - 6.4- Inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro**
 - 6.5- Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa**
- 7- VERIFICA DELL'IDONEITÀ AL SERVIZIO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA (ART. 55 OCTIES)**
 - .1- Composizione della Commissione Tecnico Amministrativa (CTA)**
 - 7.2- Accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio**
 - 7.3- Sospensione cautelare**

- 8. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- 9. OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA
- 10- COMUNICAZIONI TRA UFFICI
- 11- INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679
- 12. DISPOSIZIONI FINALI

Allegato 1

SCOPO

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è tenuta a preservare in ogni tempo la salute dei lavoratori e, comunque, in generale a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e parimenti a garantire la sicurezza degli utenti.

Il presente documento disciplina i percorsi relativi agli accertamenti della idoneità/inidoneità psicofisica del personale dell'Azienda con l'obiettivo di assicurare trasparenza ed equità.

Tali accertamenti sono demandati:

- Al Medico Competente (MC)
- Al Collegio Medico Aziendale (CMA)
- Alla Commissione Medica di Verifica (CMV), istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I loro giudizi possono essere inquadrati nelle seguenti categorie:

- 1) Idoneità
- 2) Inidoneità psicofisica relativa, permanente o temporanea: riguarda la condizione di colui che, a causa di infermità, si trova nell'impossibilità, di svolgere alcune o tutte le mansioni dell'area, categoria o profilo di appartenenza.
- 3) Inidoneità psicofisica assoluta, permanente o temporanea: è relativa alla condizione di colui che, a causa di infermità, si trova nell'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa oppure proficuo lavoro.

2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica nei confronti di tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato.

3 - RIFERIMENTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI AZIENDALI

- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- DPR n. 461/2001;
- D.lgs n. 38/2000 in materia di infortuni sul lavoro;
- Legge n. 300/1970 - Statuto dei lavoratori;
- Legge n. 335/1995 riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- D.lgs. n. 165/2001 - norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- DPR n. 171/2011 - Regolamento di attuazione dell'art. 55 octies D.Lgs. 165/2001;
 - Legge 274/1991, art. 13;
- CCNL delle Aree negoziali del Comparto Sanità;

4. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

4.1 - Abbreviazioni

CMA: Collegio Medico Aziendale

CMV: Commissione Medica di Verifica

CTA: Commissione Tecnico Amministrativa

DG: Direzione Generale

GRU: S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane

RF: Responsabile di Riferimento
NTLL: Nucleo tecnico per la gestione dei lavoratori con limitazione
MC: Medico Competente

4.2- Definizioni

- a) inidoneità psicofisica permanente assoluta: condizione di colui che, a causa di infermità, si trova nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa oppure proficuo lavoro;
- b) inidoneità psicofisica relativa: condizione di colui che, a causa di infermità, si trova nell'impossibilità, permanente o temporanea, di svolgere alcune o tutte le mansioni del profilo di appartenenza;
- c) Medico Competente (MC): medico, definito all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, competente ad emettere giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- d) Collegio Medico Aziendale (CMA): collegio medico istituito nell'Azienda, competente alla emissione di giudizi di inabilità al proficuo lavoro;
- e) Commissione Medica di Verifica (CMV): istituita presso il Ministero Economia e Finanze a carattere Regionale competente ad emettere giudizi di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e alla prestazione lavorativa; f) Commissione Tecnica Amministrativa (CTA): commissione incaricata di valutare le segnalazioni per attivazione d'ufficio di accertamenti sanitari in riferimento all'art. 55 *octies* D.Lgs n. 165/2001.
- g) Organo di vigilanza: Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di Reggio Calabria, competente in merito ai ricorsi avversi ai giudizi del medico competente dell'ASP di Reggio Calabria, art. 41, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008;
- h) Responsabile di Riferimento (RF): Struttura S.C Medico Competente e Prevenzione e Protezione;
- per il personale Dirigenziale: il Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza; - per il Direttore della Struttura: il Direttore del Dipartimento;
 - per il Direttore del Dipartimento e per i Dirigenti Responsabili delle Strutture in staff: il Direttore Sanitario o Amministrativo;
 - per il personale del comparto (ruolo tecnico e amministrativo): il Direttore/Responsabile delle strutture di appartenenza;
 - per il personale del comparto (OSS, infermieri, ostetrico, tecnico sanitario): il Direttore/Responsabile delle strutture di appartenenza;
 - per i tecnici della prevenzione: Direttore/Responsabile delle strutture di appartenenza.

5 - MODALITA' OPERATIVE

5.1- Attività del medico competente (MC)

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in relazione alle tipologie di rischi professionali previsti dal D.Lgs n. 81/2008 come individuate nel documento aziendale di valutazione dei rischi. Tale attività viene svolta nei riguardi dei lavoratori subordinati dell'Azienda così come definiti all'art. 2 comma 1 a) del D.Lgs. n. 81/08.

La sorveglianza viene effettuata secondo la tipologia di visite mediche individuate e descritte nell'art. 41, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/08, e sulla base di protocolli sanitari standardizzati e predefiniti: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e rilevare segni precoci ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il

giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica al momento della cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare il permanere della idoneità alla mansione.

5.2- Obblighi del lavoratore relativamente agli accertamenti del Medico Competente

Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo, agli accertamenti previsti dal D.Lgs.81/2008 o comunque disposti dal Medico Competente, si prevede quanto segue:

- nel caso di visita in fase preassuntiva non si procede alla assunzione;
- nel caso di visite periodiche, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, comportando l'impossibilità di esporre il lavoratore ai fattori di rischio, rende necessario disporre la sospensione in via cautelare del dipendente, sino alla effettuazione della visita, fatti salvi ulteriori provvedimenti in sede disciplinare e dell'organo di vigilanza.

A tal fine il Medico Competente, dopo aver reiterato l'invito, comunica il nominativo del dipendente inottemperante al Responsabile di Riferimento, che a sua volta segnalerà il caso all' UPD- GRU che provvederà ad emettere il provvedimento di sospensione cautelare con le modalità previste al successivo punto 7.3 (Sospensione cautelare).

L'Azienda si riserva la facoltà di intraprendere eventuali azioni legali nel caso in cui, in sede di anamnesi effettuata in fase preassuntiva, il lavoratore nasconda volontariamente una malattia preesistente.

5.3- Tipologia dei giudizi del Medico Competente

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, giusto il comma 6 dell'art 41, esprime i seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Copia del giudizio viene fornita al lavoratore, al Datore di Lavoro/Dirigente Delegato di funzione di DL, quindi, al Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza del lavoratore.

Il Medico Competente, nel caso in cui emetta giudizi di idoneità parziale temporanea e di inidoneità temporanea, precisa i limiti temporali di validità degli stessi.

5.4- Ricorso avverso giudizio del Medico Competente

Avverso i giudizi del Medico Competente, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D.Lgs.81/08, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente, ASP SPISAL, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. In attesa di tale giudizio, il lavoratore continuerà ad essere impiegato secondo il giudizio di idoneità espresso dal MC.

5.5- Attività del Collegio Medico Aziendale (CMA)

Il CMA è deputato ad effettuare gli accertamenti sanitari finalizzati al riscontro della condizione di idoneità/inidoneità psicofisica del lavoratore al profilo rivestito e alle relative mansioni (art. 5, L. n. 300/1970 e art. 42 CCNL 21.05.2018 per il personale del comparto), ovvero alle condizioni di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, derivanti da infermità non dipendenti da causa di servizio (art.13, L. n. 274/1991). L'accertamento medico-legale può essere richiesto, diversamente

da quello del Medico Competente, nei confronti dei lavoratori a prescindere che gli stessi siano o meno esposti ai rischi professionali previsti dalla sorveglianza sanitaria.
Il Collegio Medico Aziendale può essere attivato su istanza del lavoratore o su istanza dell'Azienda, in riferimento a quanto indicato in precedenza.

5.6-Attività della Commissione Medica di Verifica Regionale (CMV)

La Commissione Medica di Verifica è l'organo medico competente, previsto dall'art.9, comma 1, DPR461/2001 (*"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio,"*), deputata al riscontro della condizione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art.2, comma 12, L.335/95).
La CMV può essere attivata su istanza del lavoratore, mediante richiesta formale inviata al GRU, che provvede al successivo inoltro alla CMV o su istanza dell'Azienda per il tramite del GRU.
Da parte del dipendente è ammesso ricorso solo avverso il verbale di accertamento sanitario inerente l'idoneità alla prestazione lavorativa alla Commissione Medica di Seconda Istanza del Ministero della Difesa, da presentare per il tramite del GRU entro dieci giorni dalla ricezione del verbale stesso.

6- APPLICAZIONE DEI GIUDIZI MEDICI

Per l'applicazione dei giudizi espressi nell'ambito delle loro rispettive competenze ed attribuzioni da parte di MC, CMA e CMV si prevede quanto segue:

Casi giudizi medici

- Idoneità parziale temporanea con prescrizioni o limitazioni (6.1) (MC-NTLL-CMA-CMV)
- Idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni (6.1) (MC-NTLL-CMA-CMV)
- Inidoneità assoluta temporanea alla mansione (6.2) (MC-NTLL-CMA-CMV)
- Inidoneità assoluta permanente alla mansione (6.3) (MC-CMA-CMV)
- Inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro (6.4) (CMA-CMV)
- Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (6.5) (CMV)

6.1- Idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni

L'espressione del giudizio di idoneità parziale con limitazione o prescrizioni impegna il medico competente, in quanto unico detentore delle conoscenze quali-quantitative dello stato di salute del lavoratore, ad intervenire direttamente nella gestione del lavoratore limitato esprimendo così la necessaria competenza manageriale accanto a quella tecnico professionale.

Nello specifico il medico competente in un ambito collegiale di cui sarà guida (NTLL: MC, RSPP, Coordinatore infermieristico della SC di appartenenza Fisiatra e Fisioterapista ovvero altro specialista pertinente con la patologia invalidante), ed in particolare con il coordinatore/responsabile (infermieristico, tecnico, medico, amministrativo) il Responsabile del SPP, valuta la possibilità di impiego nella stessa struttura ovvero lo spostamento presso altra unità operativa e definisce i compiti elementari da assegnarsi al lavoratore sulla base delle limitazioni. Laddove trattasi di limitazioni correlate alla movimentazione manuale dei gravi (pazienti o oggetti inanimati) dovrà prevedersi, quando necessario, il coinvolgimento del Medico Fisiatra e dei fisioterapisti ai fini di una definizione delle "capacità residue" e della somministrazione di una formazione mirata, anche per il corretto utilizzo degli ausili maggiori e minori, per la esecuzione in sicurezza delle operazioni di movimentazione. Stesso dicasi per il coinvolgimento di altri specialisti a fronte delle altre tipologie di limitazione.

6.1.1- Fasi sequenziali

- Adozione di un Piano di attività e permanenza nella struttura di appartenenza (6.1.2)
- Assegnazione ad altra struttura ed adozione comunque del Piano di attività (6.1.3)
- Attribuzione a diversa mansione equivalente (6.1.4)
- Riesame del caso (6.1.5)

6.1.2- Piano di attività

Il Responsabile di Riferimento (RF), nel dare esecuzione ai giudizi di idoneità parziale alla mansione specifica organizza le attività in funzione delle indicazioni contenute nel giudizio, predisponendo, nei casi necessari, di concerto con il medico competente e il RSPP un apposito piano di attività individuale.

Il provvedimento assunto deve essere formalizzato attraverso comunicazione scritta da inviare al dipendente

6.1.3- Assegnazione ad altra struttura

Nel caso in cui il NTLL non sia in condizione di organizzare le attività del lavoratore in funzione del giudizio di idoneità parziale, anche tenuto conto di altre situazioni analoghe già presenti nella medesima struttura, ne deve dare immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento di appartenenza e alla S.C. per il personale di competenza, affinché questi possano assegnare il lavoratore ad altra struttura, diversa da quella di appartenenza, per effettuare attività che rientrino nel profilo professionale del dipendente e che siano compatibili con il suo stato di salute, sempre previa redazione della scheda dei compiti da assegnarsi al lavoratore a cura del NTLL guidato dal MC.

L'assegnazione alla diversa struttura deve essere formalizzata a cura del Direttore di Dipartimento/S.C. di appartenenza attraverso comunicazione scritta da inviare al dipendente, al GRU e alle altre strutture interessate.

Nel caso in cui tale assegnazione non sia possibile, il Direttore del Dipartimento deve dare immediata comunicazione al NTLL che potrà sottoporre alla valutazione di altro Direttore di Dipartimento la possibile assegnazione del dipendente nella struttura di competenza. In questo caso l'assegnazione alla diversa struttura deve essere formalizzata a cura del NTLL attraverso comunicazione scritta da inviare al dipendente, alle strutture interessate e al MC.

Allo scopo di tutelare la salute del lavoratore, in ultima analisi, potrà essere valutata la possibilità della mobilità ad altra sede, con il consenso del dipendente.

6.1.4- Diverse mansioni equivalenti

Nel caso in cui, in esito alle suddette valutazioni, non fosse possibile trovare una adeguata collocazione e, conseguentemente, assegnare il lavoratore al servizio attivo in altre strutture aziendali, l'Azienda, attraverso il GRU, dovrà adibire, con il consenso dell'interessato, previo accertamento medico della CMA, se già espresso, o del MC, nel rispetto di quanto stabilito dai vigenti CCNLL richiamati integralmente al successivo punto 7.4 cui si fa espresso rinvio, il lavoratore a mansioni equivalenti e, ove ciò non fosse possibile, a mansioni inferiori.

In tali casi verrà garantito, comunque, il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza, ex art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 81/08, fermo restando che detto trattamento non comprende le eventuali indennità che spettavano al lavoratore in funzione delle attività e mansioni precedentemente svolte.

Il provvedimento assunto deve essere formalizzato dal PSRU attraverso comunicazione scritta da inviare al dipendente, alle strutture interessate e al MC.

6.1.5- Riesame del caso

Nel caso di inidoneità parziale temporanea, il lavoratore viene richiamato a visita alla scadenza per ottenere il nuovo giudizio di inidoneità come segue :

- presso il MC per i casi in cui egli stesso abbia provveduto all'espressione del giudizio inidoneità temporanea; tale procedura, dal punto di vista amministrativo è curata dalla struttura organizzativa del medico competente.

- presso il CMA per i casi in cui il giudizio di inidoneità sia stato espresso da CMA.

- presso la CMV per i casi in cui il giudizio di inidoneità sia stato espresso da CMV.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo una delle Commissioni dovesse ritardare il riesame del caso, il GRU segnala il caso al MC che provvederà per quanto di propria competenza.

6.2- Inidoneità assoluta temporanea alla mansione

6.2.1- Fasi sequenziali

- Diverse mansioni equivalenti (6.2.2)
- Riesame del caso (6.2.3)

6.2.2- Diverse Mansioni equivalenti

Nel caso di giudizio di inidoneità assoluta temporanea allo svolgimento delle mansioni specifica del profilo professionale di appartenenza del dipendente da parte di qualsiasi organo medico (MC, CMA, CMV), l'Azienda, attraverso il GRU, con il coinvolgimento del NTLL, dovrà adibire, con il consenso dell'interessato, previo accertamento medico della CMV, se già espresso, o del MC, nel rispetto di quanto stabilito dai vigenti CCNNLL, il lavoratore a mansioni equivalenti, e ove ciò non fosse possibile, a mansioni inferiori.

In tali casi verrà garantito, comunque, il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza, ex art.42, comma 1, D.Lgs. n. 81/08, fermo restando che detto trattamento non comprende le eventuali indennità che spettavano al lavoratore in funzione delle attività e mansioni precedentemente svolte.

Il provvedimento (deliberazione/determina) assunto deve essere formalizzato dal GRU attraverso comunicazione scritta da inviare al dipendente, alle strutture interessate e al MC.

Al fine dell'assenza dal lavoro, nell'eventualità che il lavoratore venga giudicato inidoneo temporaneamente a svolgere qualsiasi prestazione lavorativa, tale accertamento è considerato equipollente a quello risultante da un certificato di malattia; non è necessario conseguentemente presentare da parte del lavoratore il certificato di malattia tenendo conto dell'accertamento medico effettuato dal MC, dal CMA o dalla CMV.

6.2.3- Riesame del caso

Alla scadenza della temporanea inidoneità totale, il lavoratore viene richiamato a visita per ottenere il nuovo giudizio di idoneità come segue :

- presso il MC per i casi in cui egli stesso abbia provveduto all'espressione del giudizio inidoneità temporanea ovvero sia stata espressa dall'organo di Vigilanza a seguito di ricorso avverso al giudizio del medico competente; tale procedura, dal punto di vista amministrativo è curata dalla struttura organizzativa del medico competente.

- presso il CMA per i casi in cui il giudizio di idoneità sia stato espresso da CMA.

- presso la CMV per i casi in cui il giudizio di idoneità sia stato espresso da CMV.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo una delle Commissioni dovesse ritardare il riesame del caso, il GRU segnala il caso al MC che provvederà per quanto di propria competenza.

Copia del giudizio dovrà essere trasmessa al lavoratore e al RF.

6.3- Inidoneità assoluta permanente alla mansione

Nel caso di giudizio di inidoneità assoluta permanente allo svolgimento delle mansioni specifiche del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'Azienda pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, con il consenso dell'interessato e previo accertamento medico della CMA o della CMV, se già espresso, o del MC, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento sanitario e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali di riferimento, richiamate dettagliatamente al successivo punto 7.4, cui si fa espresso rinvio.

6.4- Inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro

Nel caso di inidoneità al proficuo lavoro espresso dalla CMA, il GRU procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con le modalità previste dai CCNL di riferimento.

6.5- Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa espressa dalla CMV

L'Azienda, attraverso la SC GRU, procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con le modalità previste dai CCNL di riferimento.

7- VERIFICA DELL'IDONEITA' AL SERVIZIO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA (ART.55 OCTIES, D.LGS.165/2001) ovvero art 42 del CCNL del comparto D.Lgs 165/2001 Art. 55 - octies (Articolo inserito dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.)

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

La SC GRU, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 octies, D.Lgs. n. 165/2001, può avviare la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei casi di seguito specificati:

a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento, l'accertamento è effettuato obbligatoriamente prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto per malattia;

b) disturbi del comportamento gravi evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Il RF, qualora rilevi situazioni di criticità operative derivanti da aspetti comportamentali e/o da alterazioni psicofisiche messi in atto dal dipendente assegnato e riconducibili alle fattispecie sub b)

e c) di cui al precedente comma, predispone una specifica relazione, acquisendo, qualora ritenuto necessario, anche il parere non vincolante della eventuale struttura professionale di appartenenza del dipendente, da inviare al GRU per il successivo inoltro alla CTA, di cui al successivo punto 7.1.

La SC GRU, qualora rilevi direttamente o abbia notizia di fattispecie comportamentali documentabili che possano arrecare situazioni di criticità operative, invita il Responsabile della Struttura di appartenenza, qualora non avesse già provveduto, ad elaborare una specifica relazione di natura tecnica da inviare alla CTA.

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, qualora nello svolgimento della propria attività riscontri caratteristiche comportamentali e alterazioni psicofisiche che possano avere presupposti di natura sanitaria, pur definendo la fattispecie comportamentale ai fini disciplinari, invia alla CTA il provvedimento finale con unita una relazione interna contenente anche i verbali delle audizioni o altro materiale acquisito, ritenuto utile per la valutazione che dovrà effettuare la CTA.

La SC GRU procede d'ufficio per i casi rientranti nella fattispecie sub a) di cui al precedente comma 1 senza la previa valutazione della CTA.

Per il personale dipendente assimilato (comandato, assegnato funzionalmente) i responsabili delle strutture competenti avviano la procedura segnalando il caso all'amministrazione di appartenenza per il seguito di competenza.

La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli art.11, comma 1, lettera d), e art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il PSRU deve dare contestuale comunicazione al dipendente interessato della richiesta di attivazione della procedura interna per l'accertamento della idoneità al servizio.

7.1- Composizione della Commissione Tecnico Amministrativa (CTA)

La CTA, costituita al fine di fornire unità di indirizzo per la coerente applicazione della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, è composta da tre componenti e precisamente il Direttore SC Gestione Risorse Umane, il Direttore/Responsabile della Struttura e un eventuale specialista medico. La CTA acquisisce pareri tecnico-sanitari da tutte le strutture aziendali competenti.

La CTA, qualora rilevi la necessità di ascoltare il dipendente interessato, può procedere alla convocazione dello stesso. Il dipendente può presentarsi accompagnato da un professionista di sua fiducia o può presentare memoria scritta.

La CTA, effettuata l'istruttoria, predispose un provvedimento finale con il quale conclude il procedimento, inviando il relativo fascicolo, unitamente a tutti gli elementi informativi necessari, alla CMV, al fine di valutare l'idoneità al servizio del dipendente interessato, oppure archiviando il caso, dandone in ambedue i casi contestuale comunicazione al dipendente stesso e agli uffici interessati.

La procedura attivata innanzi alla CTA deve concludersi entro il termine di sessanta giorni, in relazione alla complessità e delicatezza della procedura stessa, dal ricevimento della relazione da parte dei soggetti.

7.2- Accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio

L'accertamento dell'inidoneità psicofisica al servizio è effettuato dalla CMV, alla quale, da parte del GRU, viene inoltrata la richiesta di accertamento nei casi sopra indicati.

La SC GRU, in ottemperanza al giudizio medico-legale espresso dalla CMV, provvede ad emanare gli atti come indicato al precedente punto 6.

7.3- Sospensione cautelare

La CTA può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti fattispecie :

- evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, laddove gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.

- sussistenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. La sospensione deliberata viene formalmente applicata, su disposizione della CTA, dal GRU e viene comunicata al dipendente e al Direttore/Responsabile della Struttura.

Nell'ipotesi in cui la sospensione sia stata adottata prima che il dipendente sia sottoposto alla visita di idoneità del MC, della CMA o della CMV, l'Azienda può disporre la sospensione sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento per l'idoneità psicofisica del dipendente. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove all'esito dell'accertamento medico non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti e dell'utenza. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, a visita per l'accertamento dell'idoneità al servizio del dipendente costituisce illecito disciplinare.

Nel caso di adozione di provvedimento di sospensione cautelare dal servizio si applicano, anche per gli effetti sul trattamento giuridico ed economico, le vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia stabilite per il regime della malattia, salvo in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità in assenza di giustificato motivo, rispetto al quale si applicano le norme

relative alla sospensione cautelare in corso di procedimento penale.

Il periodo di sospensione è valutabile ai fini della anzianità di servizio e può avere una durata massima di 6 (sei) mesi, salvo rinnovo o proroga per giustificati motivi.

L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove all'esito dell'accertamento medico non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti e dell'utenza.

8. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di accertata permanente inidoneità assoluta al servizio del dipendente, l'Amministrazione, con effetto immediato dal ricevimento del verbale di accertamento medico, con contestuale comunicazione all'interessato, risolve il rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inabilità) e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto previsto dalle vigenti clausole contrattuali.

Nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente interessato, di sottoporsi alla visita di idoneità l'Azienda ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia.

9. OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

L'Azienda con effetto immediato dal ricevimento del verbale della Commissione, in ottemperanza al giudizio medico - legale espresso dalla Commissione stessa, provvede ad emanare gli atti consequenziali in applicazione delle disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia.

10- COMUNICAZIONI TRA UFFICI

Le comunicazioni tra uffici previste dalla presente procedura sono effettuate anche per via telematica, in conformità a quanto previsto nel D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale - e nel rispetto della disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo n. 2016/679, in materia di trattamento di dati personali. Il dipendente può chiedere, in qualunque stato del procedimento, che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.

11- INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679

L'ASP è titolare del trattamento dei dati personali relativo alla procedura di cui al presente regolamento.

Il trattamento dei dati è finalizzato all'attivazione della procedura per la valutazione dell'idoneità al servizio del personale dipendente.

Il trattamento dei dati è effettuato con modalità informatiche e cartacee da parte di responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

I dati sono trattati rispettando i principi di necessità ed indispensabilità valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili e gli adempimenti derivanti da compiti ed obblighi previsti dalla legge.

L'elenco dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati è consultabile sul sito aziendale Intranet.

Il lavoratore potrà far valere i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento Europeo n. 2016/679, provvedendo ad effettuare formale richiesta.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni oggetto del presente regolamento costituiscono anche attuazione dell'art. 55-octies, del D.lgs. 165/2001 e si applicano in via automatica, ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, del citato D.lgs. 165/2001.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sarà fatto riferimento alla normativa vigente in materia.

Resta ferma la disciplina vigente in materia dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Rimane salvo quanto previsto dal DPR 461/2001 e successive modificazioni, nonché dal DPR 1124/1965 e dal D.lgs. 38/2000 in materia di infortuni sul lavoro.

Rimane fermo, altresì, quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta salva la disciplina legislativa e contrattuale di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.

Resta salva la disciplina di maggior favore della legge 68/99 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

In relazione a tutte le procedure previste dal presente regolamento rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.

Il presente regolamento, unitamente all' allegato 1, sarà pubblicato sul sito aziendale nella sezione Regolamenti.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Allegato 1

CHI	DOVE	DI COSA SI OCCUPA	FRUITORE
MEDICO COMPETENTE (MC)	All'interno dell'Azienda	(sorveglianza sanitaria) Idoneità alla mansione specifica (art. 41, commi 1 e 2, D.Lgs.81/08)	Lavoratore dipendente
NUCLEO TECNICO PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI CON LIMITAZIONE (NTLL)	All'interno dell'azienda, composto da MC, RSPP, Coordinatore infermieristico della SC di appartenenza Fisiatra e Fisioterapista ovvero altro specialista pertinente con la patologia invalidante	Ricollocazione o attribuzione di compiti compatibili con lo stato di salute dopo espressione del giudizio con limitazione da parte del medico competente	Lavoratore dipendente
COLLEGIO MEDICO AZIENDALE (CMA) o COLLEGIO ASP	All'interno dell'Azienda	Valutazione dell'inabilità permanente a qualsiasi lavoro proficuo (solo per infermità NON dipendenti da causa di servizio) (art. 13, L.274/1991) (art. 1, comma 2, L.295/1990)	1) dipendente (istanza di parte) 2) amministrazione di appartenenza (istanza d'ufficio)
COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA (CMV)	Presso MEF regionale	Valutazione inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e alla prestazione lavorativa (tutte le infermità) (art. 9, comma 1, DPR 461/2001) (art. 2, comma 12, L.335/95) (art.5, D.Lgs. 278/1998)	1) dipendente (istanza di parte) 2) amministrazione di appartenenza (istanza d'ufficio)
COMMISSIONE TECNICO AZIENDALE (CTA)	All'interno dell'Azienda. Composta da: Direttore SC GRU Direttore/Responsabile Struttura di appartenenza Eventuale specialista medico	Valuta le segnalazioni per attivare d'ufficio gli accertamenti sanitari (invio al Collegio Medico Aziendale / CMV entro 60gg) (art. 42 CCNL 21.05.2018)	Azienda
ORGANO DI VIGILANZA	SPISAL Reggio Calabria	Ricorso avverso il giudizio del Medico Competente (entro 30gg) (art. 41, comma 9, Dlgs.81/08)	Dipendente
COMMISSIONE MEDICA DI SECONDA ISTANZA DEL MINISTERO DELLA DIFESA	Commissione Medica di 2 Istanza Interforze Via dei Santi Quattro, 19/bis 00184 ROMA	Ricorso avverso verbale di accertamento sanitario della Commissione Medica di Verifica (entro 10gg)	Dipendente